

STATUTO

**MADONNA DELL'ULIVETO
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBINEA RE VIA OLIVETO 37

Numero REA: RE - 217950

Codice fiscale: 01724510357

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 69081/7829 DI REP. DEL 20.12.2004

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - sede - durata - scopi -oggetto

Art.1

E' costituita, con sede in Montericco di Albinea (RE) la Cooperativa di solidarietà **"Madonna dell'Uliveto Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata"**.

Art.2

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

Art.3

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'assemblea con le modalità previste per le variazioni dell'atto costitutivo.

Art.4

La cooperativa potrà aderire alle Associazioni Provinciali, Regionali e Nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative.

Art.5

La cooperativa non ha finalità lucrative; ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la valorizzazione della persona umana e la difesa della sua dignità e dei suoi diritti sino all'estremo limite della vita.

Si propone, inoltre, attraverso una premurosa e competente cura degli ammalati terminali, di contribuire ad una più serena e umanamente accettabile visione della morte.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività di ricovero, cura ed assistenza in strutture appositamente organizzate;
- attività e servizio di assistenza domiciliare;
- attività e assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, od attraverso centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture assistenziali ai malati terminali per qualsivoglia patologia.

Oltre a ciò, la cooperativa svolgerà specifica attività di formazione sulle cure palliative a favore degli operatori interni e di terzi; tale attività potrà essere svolta direttamente attraverso il proprio centro di formazione per le cure palliative intitolato a Pietro Manodori e/o per mezzo di proprie strutture da essa promosse e gestite, ovvero indirettamente, anche mediante la collaborazione con altri enti e /o strutture.

Tale attività di formazione verrà svolta mediante:

1. svolgimento di corsi, seminari, convegni, ecc.;
2. istituzione di borse di studio e ricerca destinate a studenti, neo-diplomati, neo-laureati e giovani professionisti che desiderino

approfondire la filosofia delle cure palliative, specializzarsi e fare ricerca in questo campo innovativo, nonché svolgere ricerche tecnico-scientifiche sulla qualità della vita e dell'assistenza al malato in fase terminale;

3. costituzione e gestione di banche dati per la raccolta delle esperienze più significative, nazionali e internazionali, nel campo delle cure palliative e loro divulgazione;

4. attività editoriale per la pubblicazione di testi e documenti relativi alle cure palliative;

5. ospitalità di studenti, operatori e professionisti per stages;

6. iniziative di scambio con altri operatori e strutture operanti nel medesimo campo d'attività, anche mediante frequenza presso centri qualificati, anche all'estero;

7. attività di informazione e promozione a favore della cittadinanza;

8. attività di formazione di base e permanente a favore dei volontari.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque allo stesso direttamente o indirettamente attinenti.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società cooperativa potrà ricevere donazioni, elargizioni, lasciti e, salvo rinuncia espressa da parte del Consiglio di Amministrazione, legati e donazioni modali, sia in denaro che in natura.

Art.6

La cooperativa presterà i suoi servizi a favore di tutte le persone bisognose di cura ed assistenza, senza distinzione di sesso, di razza, di religione e di opinione politica. In caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità si sceglieranno quelle presentate da coloro che, sulla base di opportune verifiche, risulteranno più bisognosi di assistenza; a parità di necessità verranno accolte le domande presentate per prime.

TITOLO II - Soci

Art.7

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi, partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la loro attività nel territorio della Provincia di Reggio Emilia.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art.8

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art.9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, indicando:

- a - nome, cognome, data nascita, residenza ed attività svolta;
- b - i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c - l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;
- d - di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Art.10

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. In caso di scioglimento del rapporto sociale, la quota viene rimborsata al socio o ai suoi eredi ad un valore non superiore a quello nominale.

Art.12

Oltreché nei casi previsti dall'art.2473 del C.C. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esistenza dei motivi che, a norma del presente statuto, legittimano il recesso.

Art.13

Oltre nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta per un periodo superiore a due mesi dalla data di sottoscrizione;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione assuma funzioni di responsabilità in imprese di qualunque tipo che abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Art.14

Le deliberazioni di cui agli artt.8,10,11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere al Collegio Sindacale, sempre con lettera raccomandata, diretta alla società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III - Capitale sociale - esercizio sociale - bilancio

Art.15

Il capitale sociale, che è variabile, è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zerozero).

L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quello delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione stessa. Nessun socio può avere una quota superiore a 100.000,00 (centomila virgola zerozero) Euro.

Art.16

Le quote non possono essere cedute, sottoposte a pegno, né essere oggetto di qualsiasi altro atto che ne determini il trasferimento della proprietà con effetto verso la cooperativa, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art.17

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo, per il quale dispone l'atto costitutivo.

Art.18

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'eventuale utile risultante dal bilancio d'esercizio non può mai essere ripartito tra i soci, ma sempre ed integralmente destinato al

Fondo di riserva indivisibile ex L.904/77 art.12, fatta salva la quota di legge da destinare a riserva legale e la quota obbligatoria dello stesso utile da destinare al fondo mutualistico per le iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima.

Il fondo riserva legale è indivisibile e per esso è quindi esclusa la possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

TITOLO IV - Organi sociali

Art.19

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Assemblea dei soci

Art.20)

L'assemblea dei soci è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio o alla sede dei soci risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse regolarmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum necessario.

Qualora le suddette formalità non siano rispettate, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, tutti gli amministratori e tutti i membri del collegio sindacale.

Le assemblee potranno tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che si siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predi-

sposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art.21

L'assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina ed alla revoca delle cariche sociali;
- c) procede alla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) approva eventuale regolamento interno;
- e) approva le modifiche del presente statuto e dell'atto costitutivo;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni, qualora speciali ragioni lo richiedano, entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

Art.22

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti espressi dai partecipanti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia, la delibera dello scioglimento o della liquidazione anticipata della società, dovrà essere adottata a maggioranza assoluta, alla presenza, in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Art.23

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota posseduta. Ogni socio avente diritto di intervento potrà farsi rappresentare, mediante de-

lega scritta, da un altro socio pure con diritto di intervento in assemblea.

Ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri tre soci.

Art.24

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal vice presidente, ovvero da un socio eletto dalla stessa assemblea.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un Notaio quando richiesto dalla legge.

Consiglio di Amministrazione

Art.25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, eletti tra i soci e/o mandatari di persone giuridiche socie.

Il loro numero può essere determinato di volta in volta con delibera dell'assemblea ordinaria o per la prima volta dall'atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

La carica di consigliere è gratuita e dà solo diritto al rimborso delle spese vive documentate, e salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Sono in ogni caso remunerati i consiglieri che, all'interno della struttura svolgono particolari funzioni, non a titolo di volontariato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il presidente ed il vice presidente, salvo che a ciò non abbia provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 C.C., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice presidente e da un consigliere.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera spedita almeno sei giorni prima, e nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma, fax, posta elettronica, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o mediante altro mezzo tecnologico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti si procede ad una nuova votazione. Qualora la parità permanga, prevale il voto del presidente.

Le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Art.26

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio per cooptazione, indi l'assemblea, provvedono a sostituirli secondo i disposti di cui all'art.2386 del Codice Civile, liberamente, senza vincolo di designazioni.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio decade. In questo caso sarà convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Presidente

Art.27

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa e l'uso della firma sociale. Il Consiglio ha facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia congiuntamente che disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è, a tutti gli effetti, sostituito dal Vice Presidente.

Direttore

Art.28

Quando si ritenga opportuno, per il migliore andamento della società, sempre che le condizioni economiche lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un Direttore, scelto anche fra i non soci, determinandone i compiti, la retribuzione e le altre condizioni.

Collegio Sindacale

Art.29

Quando la nomina del Collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.2543 c.c., con decisione dell'assemblea dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci. Le funzioni dei sindaci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica ed effettivamente documentate.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui agli artt.2397 e seguenti del c.c.

Art.30

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, a norma di legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione individuale, dovrà compilarsi verbale, da trascrivere nell'apposito libro.

TITOLO V - Requisiti Mutualistici

Art.31

E' vietata la distribuzione fra i soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto sulla base delle indicazioni della assemblea dei soci a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO VI - Disposizioni generali

Art.32

In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art.14 nomina tre liquidatori scelti fra i soci, stabilendone i poteri.

Art.33

Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, verrà redatto un apposito regolamento interno, contenente norme, in armonia con quelle del presente statuto, atte a favorire un più razionale svolgimento dell'attività sociale.

Art.34

Per tutto quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative" a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Reggio Emilia li 20 dicembre 2004

F.to: MARIA GRAZIA SOLIME'

F.to: MAURA MANGHI NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. N. 445/2000.
IL NOTAIO MANGHI DR.SSA MAURA - FIRMA DIGITALE.